

lare ammortamento, e rimasta in sospeso la sistemazione della terra citata partita di L. 1.721.701, 23.

In adunanza 23 giugno 1958 il Consiglio, infatti, non ha ritenuto opportuno accogliere le proposte della S.N.C.A., la quale chiedeva che il suddetto debito di L. 1.721.701, 23 venisse ridotto a L. 850.000, da rimborsare in 10 anni senza interessi, concedendo invece di ammortizzare il debito stesso in 30 anni, sempre senza interessi.

La S.N.C.A. (che finora ha provveduto al regolare pagamento delle rate relative alle altre due partite di debito sopra indicate) fece a suo tempo presente che il mancato accoglimento della proposta veniva a porre la Società stessa in difficoltà serie, con conseguente danno effettivo cui, che per questo Istituto e pertanto ha ora chiesto che:

1° il residuo debito ad oggi delle originarie lire 1.721.701, 23 (a decorrenza del quale sono state versate all' S.N.C.A. L. 40.701, 35) venga rimborsato, senza interessi, per la residua durata del mutuo (anni 15 1/2) di cui al contratto 26 luglio 1937, mediante pagamento di 30 rate semestrali, con inizio dal 1° gennaio 1960;

2° il residuo debito di L. 400.000 circa, dovuto sul